

**CORSO DI LAUREA
SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE
(Estratto - regolamento didattico)**

Art. 6 - Conseguimento della laurea - (D.M. 270)

1. Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà avere acquisito almeno 180 CFU, nel rispetto dell'ordinamento didattico del corso e del numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto di cui all'art. 4 comma 3; il riconoscimento è automatico per tutte le attività formative previste dal presente Regolamento e dal manifesto degli studi. Inoltre dovrà aver superato con esito positivo la discussione relativa alla prova finale di cui all'articolo precedente.

2. L'attribuzione del voto finale di laurea è compito della Commissione di laurea ed è espresso in centodecimi. Esso deriva dalla somma dei seguenti punteggi:

- a. media ponderata, espressa in centodecimi, dei voti conseguiti nel *curriculum studiorum* della laurea incluse le attività formative di cui alla lettera a) dell'art. 10, comma 5 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
- b. 0,5 centodecimi per ogni lode;
- c. punteggio attribuito nella valutazione della prova finale, compreso tra 0 e 5 centodecimi;
- d. Un *bonus* per la carriera, definito sulla base dei tempi di conseguimento della laurea nel modo seguente: 2 punti per la laurea conseguita entro il terzo periodo del 3° anno; 1 punto per la laurea conseguita entro il successivo appello di dicembre.

L'arrotondamento è fatto all'unità immediatamente superiore se il primo decimale è maggiore o uguale a 5, all'unità immediatamente inferiore se il primo decimale è inferiore a 5.

La Commissione può attribuire la lode qualora il candidato abbia ottenuto o superato il voto massimo. Per l'attribuzione della lode è richiesta l'unanimità dei commissari.

3. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore di tre anni.

Estratto - regolamento didattico

Art. 7 – Modalità di attribuzione del voto di laurea - (D.M. 509)

1. L'attribuzione del voto di laurea è compito della Commissione di laurea. Il voto di laurea deriva dalla somma dei seguenti punteggi:

- a. media dei voti conseguiti nel *curriculum studiorum* della laurea, espressa in centodecimi, di cui al comma 7 dell'art. 5;
- b. 0,5 centodecimi per ogni lode;
- c. punteggio attribuito nella valutazione della prova finale.

L'arrotondamento all'unità è eseguito sul risultato della somma dei voti di cui alle lettere a) e

b). L'arrotondamento è fatto all'unità immediatamente superiore se il primo decimale è pari o superiore a 5, all'unità immediatamente inferiore se il primo decimale è inferiore a 5.

2. Il punteggio attribuito alla valutazione della prova finale è compreso tra 0 e 8 centodecimi, al quale si aggiunge un *bonus* per la carriera, definito sulla base dei tempi di conseguimento della laurea nel modo seguente:

- a. 2 punti per la laurea conseguita entro la sessione autunnale del 3° anno
- b. 1 punto per la laurea conseguita entro l'ultimo appello della successiva sessione invernale.